



**COMUNE DI COREGLIA
ANTELMINELLI**

PROVINCIA DI LUCCA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE,
L'EROGAZIONE
E L'UTILIZZO
DEI BUONI PASTO**

Approvato con Deliberazione G.C. n. 88 del 05/10/2023

Art. 1

Principi generali

1. La materia è contrattualmente disciplinata:

- dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 e art. 13 del CCNL 09.05.2006 per il Comparto degli Enti Locali;

- dagli artt. 50 e 51 del CCNL 16.05.2001 per i Segretari Comunali.

2. Per la misura massima del valore nominale del buono si fa riferimento al limite introdotto con la L. 95/2012. Per quanto riguarda la cumulabilità si fa riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017.

3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale secondo quanto previsto dai CCNL di comparto vigenti per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali e per il Segretario Comunale.

4. Il Comune di Coreglia Antelminelli, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali e generali vigenti, assicura al proprio personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, il servizio sostitutivo di mensa alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

5. Per espressa previsione contrattuale, in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità.

6. Non è previsto nessun rimborso per i pasti usufruiti al di fuori della modalità descritta nel presente regolamento.

7. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.

8. Si ha diritto all'utilizzo di un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, secondo quanto previsto al successivo art. 3.

9. L'utilizzo del buono pasto è regolato dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;

- è necessario che il lavoratore preli l'attività lavorativa con le modalità previste al successivo art. 3;

- il pasto va consumato sempre al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa aziendale si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente e preventivamente convenzionati con il fornitore dei citati buoni pasto.

Art. 3

Diritto all'attribuzione-utilizzo del buono pasto

1. Ha diritto all'attribuzione/utilizzo di un buono pasto il personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato contrattualizzato, con esclusione quindi del personale non contrattualizzato (es: tirocinanti, LSU, lavoro flessibile, ecc...).

2. Ha diritto al godimento del buono pasto sostitutivo:

a) il personale dipendente di cui al comma 1 che effettua i rientri pomeridiani previsti dalla propria articolazione oraria. La pausa pranzo viene effettuata nell'intervallo di tempo dalle ore 13.00 alle ore 15.00, con un intervallo obbligatorio dall'orario di uscita a quello del rientro pomeridiano di almeno 30 minuti e non superiore a due ore; le ore di lavoro effettivamente svolte non devono essere inferiori a 8;

b) la medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario preventivamente autorizzate e motivate, purché le ore effettivamente svolte non siano inferiori a

8 con un intervallo dall'orario di uscita a quello del rientro pomeridiano di almeno 30 minuti e non superiore a due ore;

c) il personale dipendente che svolge lavoro straordinario in occasione di elezioni o referendum, purché le ore di lavoro effettivamente svolte non siano inferiori a 8, con un intervallo dall'orario di uscita a quello del rientro pomeridiano di almeno 30 minuti e non superiore a due ore. La richiesta di erogazione del buono pasto in occasione di straordinario elettorale deve essere vistata per regolarità dal Responsabile del Servizio Elettorale. La relativa spesa sarà imputata a carico delle spese elettorali rimborsabili dallo Stato, nel caso di elezioni politiche o referendum, o dalla Regione in caso di consultazioni regionali; nel caso di concomitanza con le elezioni comunali, si seguirà il criterio di ripartizione stabilito dallo Stato;

d) Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, che debba prolungare, per motivi di servizio, il normale orario di lavoro di almeno due ore, è attribuito un buono pasto straordinario.

Nel caso in cui il prolungamento dell'orario si renda necessario per esigenze di servizio non derogabili (incidenti stradali, TSO, ASO, emergenze di protezione civile, ecc.), verrà attribuito il buono pasto anche in assenza della pausa pranzo, ai sensi della normativa vigente, intendendosi che la stessa sia collocata all'inizio o alla fine del turno di servizio.

Altresì spetta anche nel caso di effettuazione di lavoro straordinario autorizzato con un anticipo e/o un rientro di almeno 2 ore di lavoro, sempre che siano raggiunte le 8 ore di lavoro nella giornata; spetta inoltre al personale della polizia locale nel caso in cui la giornata lavorativa subisca una diversa articolazione oraria in concomitanza di progetti specifici e di servizi svolti a cavallo dell'ora di cena.

3. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata dagli idonei sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze.

4. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa spetta una sola volta al giorno, per la pausa compresa fra il lavoro antimeridiano e il lavoro pomeridiano, di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore.

Art. 4

Esclusione dall'utilizzo/fruizione del buono pasto

1. Non danno diritto al buono pasto le assenze giornaliere dal servizio a qualsiasi titolo.
2. Il buono pasto non spetta per le giornate di lavoro agile di cui all'art. 18, comma 3 della Legge n. 81/2017.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto, così come stabilito dall'art. 16 del Regolamento per la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro ed istituti collegati Approvato con Deliberazione G.C. n. 36 del 24/04/2018 è di € 5,29= cadauno. Eventuali successive variazioni possono essere stabilite con delibera di Giunta comunale, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.

2. Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (card) sulla quale sono accreditati i buoni pasto maturati.

3. Il buono pasto:

- non è cedibile a terzi ed è cumulabile nei limiti stabiliti dall'art. 4 lettera f) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017, è commerciabile, non è convertibile in denaro;
- può essere utilizzato esclusivamente:

a) per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale,

b) presso gli esercizi commerciali convenzionati;

Art. 6

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'ente provvederà:

- a consegnare una card nominativa a ciascun dipendente;
- a caricare entro la fine del mese successivo i buoni pasto spettanti nel mese precedente, secondo la rilevazione del sistema presenze.

Art. 7

Furto o smarrimento della card

1. Nel caso di furto o smarrimento della card il dipendente dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio personale tale circostanza, corredata da denuncia all'Autorità di P.S., al fine di permettere la comunicazione al fornitore, che provvederà al blocco della card. I buoni eventualmente sottratti non verranno rimborsati.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Coreglia Antelminelli.
2. Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altro atto o disposizione regolamentare precedentemente prevista ed in contrasto con la disciplina contenuta nel presente regolamento.
3. Per quanto qui non disciplinato si rimanda alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.